

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale  
di giustizia e polizia  
Palazzo Federale  
3003 Berna

**Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (ETS 201)  
Indagine conoscitiva presso i Cantoni sulla questione della firma della convenzione**

Gentili signore  
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci coinvolti dandoci l'opportunità di esprimere il nostro parere e, in riferimento alle due specifiche domande poste, formuliamo le seguenti osservazioni:

**1. In linea di massima, approvate la firma della Convenzione ?**

I contenuti della Convenzione, quale strumento internazionale che penalizza in modo esaustivo le differenti forme di sfruttamento e abuso sessuale sui minori sino ad oggi conosciute, sono senza dubbio condivisibili. Auspichiamo pertanto che anche il nostro Paese possa firmare e ratificare la convenzione così come proposta. Considerata la struttura federalista e l'organizzazione della Svizzera, riteniamo altresì fondamentale che l'autorità federale competente svolga un ruolo promozionale, di coordinamento e di sostegno nell'applicazione e nel rispetto delle normative contenute nella Convenzione. Riteniamo infatti che alcuni progetti possano essere efficaci solo se promossi e coordinati a livello federale.

**2. Ritenete che la legislazione del vostro Cantone soddisfi le esigenze poste dalla Convenzione (cfr. pto. III) ? In caso negativo, in quali settori occorrerebbe operare revisioni di legge ?**

Innanzitutto desideriamo esprimere, ancorché di competenza delle Camere federali, il pieno accordo in merito agli adeguamenti del codice penale negli ambiti indicati della prostituzione infantile, della pedopornografia, della

---

partecipazione di minori ad esibizioni a carattere pornografico e della responsabilità primaria dell'impresa.

Per quanto concerne gli obblighi rientranti in via esclusiva o parziale nella sfera di competenze dei Cantoni, nel merito osserviamo che:

#### 1. Misure preventive

- Reclutamento, formazione, sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con fanciulli (art. 5)

La legislazione cantonale soddisfa le esigenze poste dalla Convenzione. Particolari disposizioni inerenti la formazione e la sensibilizzazione sono infatti contenute nella Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 e nella Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dell'8 marzo 1995.

Per quanto attiene la selezione e la vigilanza delle persone che esercitano una professione che prevede contatti con minorenni, l'iter previsto per le assunzioni e le modalità di vigilanza sono adeguati e compatibili con la convenzione. Si rileva che la procedura in vigore prevede la delega del controllo al momento dell'assunzione all'ente assuntore ed è limitata ai professionisti e non è estesa ai volontari.

- Educazione dei fanciulli (art. 6)

Già oggi in Ticino vengono realizzati diversi progetti e iniziative in ambito scolastico con l'obiettivo di educare i bambini e i ragazzi alla sensibilità e alla prevenzione degli abusi sessuali. Anche i genitori sono coinvolti nei medesimi progetti o in altri progetti specifici di formazione dei genitori. Nessuna modifica legislativa necessaria.

- Programmi o misure d'intervento preventivo (art. 7)

Attualmente nessuna esperienza di questo tipo è in corso né è mai stata realizzata. Qualora si rivelasse necessario la legislazione vigente (Legge per le famiglie) permetterebbe la promozione e il sostegno di progetti e misure d'intervento.

#### 2. Autorità specializzate e organi di coordinamento

- Misure nazionali di coordinamento e cooperazione (art. 10)

A livello cantonale il coordinamento e la cooperazione tra le diverse autorità specializzate nella protezione dei minori è un caposaldo e una priorità indicata nella Legge per le famiglie, entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Esprimiamo per contro alcune perplessità relative a quanto previsto dal cpv 2 perché riteniamo che quanto indicato debba essere promosso a livello nazionale con eventuali antenne di riferimento cantonali.

### 3. Misure di protezione e di assistenza alle vittime

- Principi (art. 11)

Nessuna modifica legislativa necessaria. Si rinvia alla Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dell'8 marzo 1995.

- Denuncia di sospetto sfruttamento o abuso sessuale (art.12)

Nessuna modifica legislativa; per le professioni medico-sanitarie si richiamano i dispositivi della Legge sanitaria, per i funzionari di enti pubblici e parastatali si richiamano le specifiche normative vigenti. Eventuali modifiche legislative a carattere generale relative al segreto professionale e al segreto d'ufficio riteniamo siano di competenza della Confederazione. Parimenti, si pone il problema relativo a chi esercita un'attività nell'ambito del volontariato.

- Servizi d'assistenza (art. 13) e assistenza alle vittime (art. 14)

Nessuna modifica legislativa necessaria. Si rinvia alla Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) dell'8 marzo 1995 e alla Legge sulla polizia nella quale è stata inserita una misura che prevede la possibilità, in situazioni di violenza domestica, di allontanare il presunto autore di reato.

### 4. Programmi o misure d'intervento

- Principi generali (art. 15) e destinatari dei programmi e delle misure d'intervento (art. 16)

Fino ad oggi nessun programma specifico per l'accusato e l'autore del reato è mai stato realizzato in Ticino. Nell'ambito della carcerazione preventiva e dell'esecuzione della pena viene garantito loro un'adeguata assistenza o terapia medico-psichiatrica e psicologica individualizzata.

L'allestimento di programmi o misura d'intervento non richiedono nessuna modifica legislativa

- Informazione e consenso (art. 17)

L'assistenza o terapia individuale offerte sono fondate sulla disponibilità e sul consenso degli interessati i quali possono ovviamente rifiutare tali prestazioni.

**In conclusione, riteniamo poter affermare che la legislazione del Canton Ticino soddisfi le esigenze poste dalla Convenzione.**

Ciononostante, ribadiamo con fermezza che le autorità federali competenti dovranno esercitare un ruolo attivo di promozione, sostegno e vigilanza nell'applicazione dei contenuti della Convenzione.

Solo con un efficace coordinamento della Confederazione delle misure e programmi realizzati dai Cantoni si potrà garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Convenzione.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia :

Dipartimento della Sanità e della socialità, Residenza

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza

Dipartimento delle Istituzioni, Residenza

Divisione della Giustizia, Residenza

Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza